



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **4264/2017** vertente tra:

CAVALLO ATTILIO (C.F. CVLTTL76B17L049W), rappresentato/a e difeso/a da sé medesimo e dall'avv. GIANFRANCO FORMUSO

ATTORE/I

contro

LIBRES EDIZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 01776950766) e **CAVALLO GIUSI** (C.F. CVLGS171B57H730U), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ANNA MARIA CARAMIA

FINIZIO MICHELE (C.F. FNZMHL61A09L738V)

CONVENUTO/I

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

Conclusioni:

1. Con atto di citazione del 9 maggio 2017 l'avvocato Attilio Cavallo conveniva in giudizio la Libres Edizioni Società Cooperativa, quale editore del quotidiano *on line* Basilicata24.it, Cavallo Giusi, direttore e responsabile del menzionato quotidiano, e Finizio Michele, articolista, perché costoro, in solido tra loro, lo risarcissero del danno patito, quantificato nella somma di € 250.000,00 (comprensivo del danno morale e patrimoniale), ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, a seguito della pubblicazione, da parte dei convenuti, in data 18 febbraio 2017, di un pezzo giornalistico dal contenuto asseritamente diffamatorio nei suoi confronti.

Con comparsa di costituzione, si costituivano la Libres Edizioni Società Cooperativa e la Cavallo, le quali contestavano la richiesta attorea e deducevano la correttezza del loro operato relativamente al pezzo giornalistico del 18 febbraio 2017, dal titolo “*Taranto, svendono immobili veri in una città falsa*”, e, invocando il diritto di cronaca, ritenevano che lo stesso fosse stato esercitato entro i limiti che lo rendono legittimo e che sono quelli della verità della notizia, della pertinenza e della continenza (intesa come uso corretto delle parole che non devono assumere toni gravemente e gratuitamente lesivi dell'altrui dignità).

2. In occasione dell'udienza a trattazione scritta del 9 febbraio 2021, le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente riportate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

3. La domanda risarcitoria conseguente alla pubblicazione sul quotidiano *on line* Basilicata24.it dell'articolo a firma del convenuto Finizio dal titolo “*Taranto, svendono immobili veri in una città falsa*” risulta, stante la indubbia portata diffamatoria dello stesso, fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si delineano.

4. L'avv. Attilio Cavallo – premettendo di essere inserito nell'elenco previsto *ex art.* 179 *ter* disp. att. c.p.c., nonché in quello dei professionisti delegandi alle operazioni di vendita immobiliare nell'ambito delle procedure esecutive – asseriva di essere stato delegato alle operazioni di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare numero 273/2015 R.G.E., nella quale aveva emesso avviso di vendita senza incanto per la data del 05/12/2016 relativo a tre lotti. Espletati gli incombeni di rito (come la divulgazione dell'avviso di vendita sul sito internet gestito dalla S.p.A. Aste Giudiziarie Inlinea), in data 9 dicembre 2016, aveva aggiudicato i lotti 2 e 3.

L'attore deduceva, inoltre, che in occasione del versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del lotto 3 – e precisamente in data 18 gennaio 2017 – era venuto a conoscenza della circostanza per la quale il portale aste giudiziarie aveva erroneamente riportato in Palagianello (TA) piuttosto che in Palagiano (TA) gli

immobili staggiti. Successivamente, in data 20 febbraio 2017 (e nei giorni successivi), l'avv. Cavallo aveva ricevuto telefonate da cui aveva appreso che in data 18 febbraio 2017 il quotidiano *online* Basilicata24.it aveva pubblicato un articolo dal tenore diffamatorio nei suoi confronti e benché l'articolo non riportasse il suo nome, molte persone, attraverso una semplice ricerca, lo avevano potuto individuare come il soggetto ivi indicato quale "curatore".

Il Cavallo riferiva altresì che, diffusasi la notizia in ragione della divulgazione datane dalla testata giornalistica *on line*, con provvedimento del 22 febbraio 2017, il G.E. lo aveva invitato a relazionare sui fatti dedotti nell'articolo; successivamente, con provvedimento del 7 marzo 2017, il G.E. aveva quindi revocato l'aggiudicazione dei lotti 2 e 3.

L'attore lamentava infine che l'articolo pubblicato dalla redazione *on line* Basilicata24.it gli avesse arrecato lesione dell'onore e della reputazione, personale e professionale, in quanto era stata a lui attribuita la dolosa indicazione nell'avviso di vendita di un luogo di ubicazione degli immobili staggiti (Palagianello) diverso da quello in cui realmente gli stessi erano siti (Palagiano).

5. Al fine di poter verificare la portata diffamatoria della pubblicazione sulla testata *on line* Basilicata24.it dell'articolo "*Taranto, svendono immobili veri in una città falsa*", posto che si ritiene non possano esservi dubbi in ordine alla sussistenza del requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della cronaca riportata (c.d. pertinenza), occorre esaminare il contenuto dello scritto sotto i differenti profili della verità dei fatti raccontati e della continenza della rappresentazione degli stessi.

5.1. Innanzi tutto, va rilevato come sia circostanza incontestata tra le parti del presente giudizio, e dunque pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c., quella per cui l'avviso di vendita redatto e caricato dall'avv. Cavallo sul portale delle aste giudiziarie recasse la corretta indicazione del luogo di ubicazione degli immobili staggiti, mentre l'errore nella diversa individuazione "in Palagianello (TA)" piuttosto che "in Palagiano (TA)" degli stessi era stato posto in essere dal portale medesimo al momento della redazione della scheda di pubblicazione dell'avviso.

Di tale assunto attoreo si trae ulteriore conferma documentale dalla lettura sia dello stesso avviso di vendita prodotto in atti (doc. n. 3 fasc. parte attrice) sia del provvedimento del G.E. di revoca delle aggiudicazioni, datato 7.3.2017, (doc. n. 10), ove si dava atto in parte motiva *«che in occasione dell'esperimento di vendita degli immobili pignorati fissato per il 5/12/2016 il portale internet Aste Giudiziarie ha erroneamente riportato in "Palagianello" piuttosto che in "Palagiano" l'ubicazione degli immobili da porre in vendita, malgrado l'avviso di vendita ricevuto per la pubblicazione recasse la esatta indicazione del Comune di Palagiano»*.

5.2. Un'altra circostanza fattuale non oggetto di specifica e tempestiva contestazione ad opera dei convenuti, e dunque estranea al *thema probandum* del presente giudizio in quanto data per pacifica, è rappresentata dalla possibilità per l'autore dell'articolo e per chiunque lo desiderasse di collegarsi, anche all'indomani dell'aggiudicazione dei due lotti, al portale di aste giudiziarie per leggere i dettagli indicati nella scheda di pubblicazione della vendita, nonché per "aprire" e verificare il contenuto del file contenente l'avviso di vendita redatto dal professionista delegato.

I convenuti, soltanto in occasione del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, hanno espressamente qualificato come falsa tale possibilità, producendo una corrispondenza mail intercorsa con personale del portale aste telematiche, da cui si evincerebbe che i documenti allegati alla vendita, tra cui l'avviso di vendita, sarebbero visionabili solo fino all'espletamento della gara e all'aggiudicazione dei lotti, e giammai successivamente. Invero, al di là del già illustrato effetto cristallizzante su tale circostanza del principio di non contestazione, il quale, come è noto, matura in un momento precedente a quello in cui vengono avanzate dalle parti le richieste istruttorie, concorrendo all'individuazione del *thema probandum* del processo e di ciò che invece, proprio in quanto pacifico, non risulta abbisognevole di prova alcuna, va rilevato come:

- la suddetta produzione documentale risulta tardiva rispetto allo sbarramento previsto dal codice di rito, trattandosi di corrispondenza mail che, sebbene intercorsa tra il difensore dei convenuti e il personale addetto al portale delle vendite in epoca successiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie, ben avrebbe potuto e dovuto essere per tempo sollecitata dagli interessati, così da poter essere convogliata

nell'alveo del processo insieme alle altre prove documentali offerte dalle parti; in altre parole, la corrispondenza pec si è formata in epoca successiva soltanto perché nessuno degli interessati si era in precedenza attivato a tal fine;

- le dichiarazioni scritte provenienti da un terzo, neanche identificato nelle sue generalità nel corso del processo, godono di un limitatissimo valore probatorio. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni scritte su fatti rilevanti, provenienti da terzi estranei alla lite, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa e assunta nei modi di legge, potendo unicamente assumere valore d'indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su un punto decisivo della controversia (Cass. n. 4310 del 2018);

- l'assunto in forza del quale, all'indomani dell'aggiudicazione, *«gli allegati di una vendita restano visualizzabili per poco tempo ed anche che la stessa asta non è più visualizzabile dopo che è avvenuta un'aggiudicazione»* e che *«non sarebbe stato tecnicamente possibile che, rispetto ad un'aggiudicazione già perfezionatasi (perché l'articolo giornalistico dava atto che i beni erano stati già venduti) risultasse ancora visualizzabile la gara d'asta con i suoi allegati»* risulta smentito dalla lettura dello stesso articolo attenzionato nel presente giudizio, il quale, pur pubblicato circa due mesi dopo l'aggiudicazione, allegava all'interno dello stesso uno *screen shot* della scheda di pubblicazione della vendita – senz'altro dunque ancora visionabile ed estraibile – nel quale risultavano tra l'altro ancora attivi i vari link contenenti i file degli “allegati ufficiali disponibili”, tra cui, appunto, quello dell'avviso di vendita;

- infine, le convergenti prove orali al riguardo addotte dall'attore, provenienti da testi in posizione di indifferenza, offrono un materiale probatorio dal grave e preciso valore indiziario in ordine alla dedotta possibilità per chiunque lo desiderasse di verificare, persino all'indomani della pubblicazione dell'articolo di Basilicata24.it, il contenuto dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato.

5.3. Sulla scorta delle due circostanze fattuali incontestate appena messe in luce, devono essere esaminati alcuni passaggi testuali estratti dall'articolo *de quo*:

a) «*Mettono all'asta un immobile a Palagiano, ma nell'avviso scrivono Palagianello*»;

b) «*Un errore? Macché. L'hanno fatto apposta*»;

c) «*il curatore nell'avviso scrive Palagianello*»;

d) «*Il curatore avrebbe dato una risposta che, nel girone circense infernale dei procedimenti fallimentari a Taranto, non fa una grinza: "Se avessimo scritto Palagiano, ci sarebbe stata la fila di persone"*».

Non assumono diretta portata diffamatoria invece le espressioni "pescecani" o "giostrai della disperazione" denunciate dall'attore, non risultando le stesse individualmente riferibili alla persona del "curatore" della procedure esecutiva in questione, quanto piuttosto all'insieme degli operatori del settore solitamente coinvolti in quello che l'articolista ha voluto definire come il «*girone circense infernale dei procedimenti fallimentari a Taranto*».

5.4. Ebbene, quanto alla notizia riportata *sub a)* e *c)*, deve subito osservarsi come i suddetti due elementi della verità e della continenza, nel loro interdipendente atteggiarsi, si allontanino dai parametri delineati dalla giurisprudenza in merito alla efficacia scriminante, *ex art 21 Cost.*, dell'attività giornalistica pure lesiva dell'altrui reputazione e immagine. Infatti, la notizia che il curatore avesse indicato nell'avviso di vendita una diversa ubicazione degli immobili staggiti è documentalmente falsa: ed era dovere deontologico e professionale del giornalista quello di appurare, attraverso la lettura dell'avviso, se la scorretta ubicazione degli immobili oggetto di vendita giudiziaria fosse effettivamente un difetto dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato, come da lui affermato senza esitazione alcuna nel proprio scritto. Non lo era, in quanto soltanto la scheda di pubblicazione della vendita predisposta dal portale recava il suddetto errore, e affermare più volte il contrario già di per sé rappresentava una falsità lesiva della capacità e diligenza professionale dell'avv. Cavallo.

A tale notizia falsa si accompagna nell'articolo un'ulteriore informazione, secondo cui chi aveva venduto un immobile vero in una città falsa, scrivendo Palagiano anziché Palagianello nell'avviso di vendita, lo aveva fatto apposta e non per errore. Tale informazione viene espressa con formula non dubitativa, trattandosi di un'affermazione riportata con i tempi grammaticali della certezza del modo verbale indicativo, come se non vi fossero dubbi sulla natura dolosa e intenzionale della fuorviante indicazione geografica dei beni.

Nel gioco di suggerimenti allusivi denunciati dalla testata giornalistica, il quadro sull'operato del "curatore" viene chiuso attribuendogli, questa volta nel modo verbale dubitativo del condizionale, una spiegazione delle proprie azioni inaccettabile e dequalificante rispetto alla dignità professionale di un avvocato: «*Se avessimo scritto Palagiano, ci sarebbe stata la fila di persone*».

La gravità del ritratto morale e professionale che viene delineato rispetto al *modus agendi* del "curatore" della procedura esecutiva non è revocabile in forse e la portata inevitabilmente diffamatoria della notizia non può considerarsi scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca stante il complessivo travalicamento, diversamente composito, del requisito della verità e in parte di quello della continenza.

Non è vero infatti che l'avv. Cavallo ha scritto Palagiano anziché Palagianello nell'avviso di vendita e tale circostanza documentale, per le ragioni sopra esposte, era facilmente verificabile da chiunque, quindi pure dagli odierni convenuti in giudizio.

Non avendo commesso la suddetta azione, a maggior ragione non può l'attore averla compiuta apposta, intenzionalità invece apoditticamente, graniticamente e gratuitamente attribuita alla sua condotta.

Anche rispetto alla ipotetica risposta che il Cavallo avrebbe reso a chi gli chiedeva spiegazioni sull'accaduto, il requisito della verità dell'informazione cede spazio nell'articolo ad una suggestione screditante l'onore professionale dell'avvocato del foro ionico, suggestione destinata a rimanere del tutto orfana di un substrato fattuale idoneo a garantire una qualsiasi efficacia esimente al diritto di cronaca, soprattutto poiché al lettore non viene fornita alcuna possibile differente chiave di lettura rispetto al susseguirsi di informazioni, "certe" e ipotetiche, rappresentate dal giornalista.

I convenuti sul punto si difendono sottolineando come fosse stato il soggetto esecutato nella procedura RGE n. 273/2015 a presentare denuncia alla Procura della Repubblica precisando che, a suo dire, non si era trattato di errore ma di una precisa scelta del professionista delegato in tal senso: se questa, dunque, era la fonte della notizia riportata da Basilicata24.it, va comunque osservato come nell'articolo manchi qualsiasi menzione circa la provenienza dell'informazione resa dal giornalista e circa la natura fisiologicamente non imparziale di tale fonte, menzione che avrebbe quantomeno potuto fornire a chi legge uno strumento per soppesare la maggiore o minore bontà e attendibilità del racconto, prudentemente valutando gli elementi indiziari assommati nei confronti dell'attore. Infatti, sebbene nel pezzo giornalistico si dia atto dell'esposto-denuncia presentato dalla signora Cuscito Caterina, nulla si precisa però in merito alla circostanza che proprio tale esposto rappresentasse in realtà l'unica fonte della notizia della condotta fraudolenta imputata al "curatore", data in parte per certa in parte per ipotetica: il pezzo si apre proprio con le affermazioni *sub a), b) e d)* sopra riportate, le quali si stagliano come pesanti accuse nei confronti del professionista in modo del tutto apodittico, ovvero senza che il giornalista indichi da dove egli abbia potuto trarre l'informazione (sbagliata) circa il contenuto dell'avviso di vendita e la connessa intenzionalità attribuita alla condotta professionale dell'avv. Cavallo; soltanto proseguendo la lettura dell'articolo si apprende della denuncia presentata dall'esecutata presso la Procura della Repubblica, ma l'autore dello scritto si guarda bene dal precisare che tutte le gravi informazioni prima rese e riportate come certe o fortemente credibili siano state da lui estrapolate dal contenuto dell'esposto senza alcun vaglio preliminare né verifica successiva e abbiano dunque allo stato natura di mero racconto di parte.

La continenza dell'esposizione va, d'altra parte, intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale: quando invece i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (Cass. n. 1205 del 2007), il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può

limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – e apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, persino un accostamento di notizie vere può considerarsi illecito ove mai esso consegna al lettore un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva (Cass. n. 11259 del 2007 e n. 25157 del 2008).

Nel caso in esame tali requisiti espositivi di correttezza sostanziale risultano platealmente violati, dal momento che l'insieme delle informazioni false riportate come interessanti l'operato del professionista delegato alla vendita recano nel lettore, senza offrire chiavi alternative di lettura dell'accaduto, l'idea di un coinvolgimento diretto del "curatore" con le denunciate «*processioni di povere vittime che non fanno più a che santo*», nel "girone circense infernale" ove anche i curatori «*sono sempre gli stessi giostrai della disperazione*».

5.5. Rimangono prive di pregio giuridico anche le ulteriori difese enucleate dai convenuti al fine di mettere in evidenza il contegno professionale negligente dell'attore, il quale avrebbe dovuto, nella sua qualità di professionista delegato, immediatamente verificare la correttezza della scheda pubblicata sul portale di aste giudiziarie, intervenire per porvi per tempo rimedio e comunque, all'indomani dell'aggiudicazione, subito relazionare al G.E. sull'accaduto.

Appare chiaro, infatti, come, ove pure fossero addebitabili all'avv. Cavallo i profili di inadempimento professionale dedotti dai convenuti, gli stessi rimarrebbero comunque estranei sul piano oggettivo ed eziologico rispetto al contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato sul sito Basilicata24.it, il quale non fa cenno alcuno, narrativo o critico, a tali presunte mancanze del professionista delegato: lo scritto si rivela invece diffamatorio nei confronti dell'attore proprio perché gli ascrive un contegno commissivo di ben altro tenore, doloso e fraudolento, e rispetto a tale lesione della sua dignità morale e del suo onore professionale alcuna eziologia concausale può attribuirsi ad un'eventuale negligenza del "curatore", che, ove pure sussistente, avrebbe dovuto essere raccontata e denunciata come tale. In altre parole, tra un'ipotetica negligenza dell'attore e la

successiva condotta diffamatoria dei convenuti non può rintracciarsi alcun legame di regolarità causale.

6. Detto ciò, occorre ricordare come l'onore, la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e l'immagine costituiscano diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, anche a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass. n. 22190 del 2009).

Così precisato, il danno non patrimoniale all'immagine e all'onore dell'attore va liquidato con criterio equitativo che tenga conto di ogni elemento di carattere oggettivo e di carattere soggettivo:

- assenza di notorietà del diffamante;
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento. Al riguardo, deve infatti valorizzarsi la circostanza che nell'articolo oggetto di attenzione nella presente sede il nome dell'attore non fosse stato giammai riportato. Ad esso si poteva risalire collegandosi al sito del portale aste giudiziarie e inserendo il numero della procedura o quello del codice asta, entrambi ben leggibili nello *screen shot* allegato all'articolo della testata Basilicata24.it. Deve però osservarsi come tale passaggio identificativo non fosse proprio usuale e "nelle corde" del lettore comune, il quale difficilmente avrebbe avuto la curiosità e l'interesse di attivarsi collegandosi ad un sito di aste giudiziarie e implementando una ricerca tecnica e specifica al solo fine di conoscere il nome di un professionista delegato. Al contrario, tale tipo di curiosità è normale e legittimo che la nutrissero gli operatori del settore, in grado, tra l'altro, di soddisfarla in pochi passaggi di navigazione del tutto quotidiani nel mestiere. Di ciò si trae diretta conferma dalla qualifica rivestita dai testimoni addotti dall'attore, tutti avvocati interessati e addetti al settore delle esecuzioni immobiliari. In proposito, va ulteriormente rilevato al fine di ridimensionare ulteriormente la portata lesiva della diffamazione subita dall'avv. Cavallo come le testimonianze raccolte abbiano

altresì dimostrato con quanta facilità e velocità un operatore del settore potesse da solo verificare l'infondatezza delle accuse formulate da Basilicata24.it, scaricando e leggendo l'avviso di vendita correttamente redatto dal professionista delegato. In altre parole, la tenuità dell'offesa si evince dalla circostanza che in linea di massima chi era in grado di identificare agevolmente il "curatore", altrettanto agevolmente era in grado di comprendere la falsità delle accuse mosse nei suoi confronti;

- limitata diffusione del mezzo, trattandosi di un unico episodio diffamatorio che ha trovato albergo su una testata *on line* dedicata esclusivamente ad inchieste e approfondimenti locali;
- limitato spazio dedicato alla notizia diffamatoria;
- assente risonanza mediatica;
- modesta intensità dell'elemento soggettivo, ove il quadro dedicato all'operato del professionista delegato, prendendo le mosse da una notizia falsa, era volutamente e artatamente confezionato, tra asserzioni e allusioni, in modo da restituirne al lettore un'immagine professionalmente e moralmente deprecabile;
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e soprattutto professionale, violative dei criteri della verità e della continenza.

Appare quindi equo, valutati congiuntamente i suddetti parametri oggettivi e soggettivi, compiutamente valorizzati anche dalla giurisprudenza di legittimità in materia (su tutte v. Cass. n. 22190 del 2009) e tenuto conto dei criteri orientativi elaborati nel 2018 dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano per la quantificazione equitativa di tale danno, liquidare il danno non patrimoniale nell'importo di € 3.000,00 al valore attuale, dovendosi alla stregua degli stessi parametri qualificare la diffamazione perpetrata nei confronti dell'avv. Cavallo come di tenue gravità. Su tale importo decorrono interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.

7. Non sussistono i presupposti per la pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale, come richiesto dall'attore, dal momento che tali canali di comunicazione risultano oggettivamente diversi e non

omogenei rispetto a quello utilizzato per esprimere le offese oggetto del presente giudizio e quindi inidonei a svolgere in tal senso alcuna funzione riparatrice adeguata e proporzionata. Al contrario, ai sensi dell'art. 120 c.p.c. deve essere disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza nella *homepage* del quotidiano *online* Basilicata24.it, ove si è perpetrata l'offesa all'onore e alla reputazione dell'attore, ove la stessa dovrà rimanere consultabile per un arco temporale non inferiore a trenta giorni, il tutto a cura e spese dei convenuti.

8. Il considerevole ridimensionamento delle richieste risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti del convenuto importa un'ipotesi di soccombenza reciproca parziale (Cass. n. 3438 del 2016, n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009), con compensazione per 3/4 delle spese di lite. Secondo la Suprema Corte, difatti, la nozione di soccombenza reciproca comprende non solo l'ipotesi di sussistenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri oppure quando la parzialità dell'accoglimento riguardi solo la quantità degli importi richiesti rispetto a una domanda articolata in un unico capo. La rimanente quota si liquida in dispositivo tenendo conto della natura e complessità della controversia, nonché del valore della causa calcolato nei limiti della somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accoglie la domanda risarcitoria proposta da Cavallo Attilio e, accertata la natura ingiuriosa, diffamatoria e lesiva della sua reputazione personale e professionale dell'articolo "*Taranto, svendono immobili veri in una città falsa*", pubblicato sul quotidiano *online* Basilicata24.it, dichiara i convenuti responsabili del suddetto fatto illecito e per l'effetto li condanna in via solidale al risarcimento, in favore dell'attore, del danno da costui

- subìto, che si liquida equitativamente in € 3.000,00 con riferimento ai valori attuali, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
- b) dispone che la presente sentenza venga pubblicata per estratto nella *homepage* del quotidiano *online* Basilicata24.it, ove la stessa dovrà rimanere consultabile per un arco temporale non inferiore a trenta giorni, il tutto a cura e spese dei convenuti;
 - c) dichiara compensate per tre quarti le spese di lite e condanna i convenuti in via solidale alla rifusione in favore dell'attore della restante quota, che si liquida in complessivi € 640,00, di cui € 100,00 per fase di studio, € 100,00 per fase introduttiva, € 240,00 per fase istruttoria, € 200,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti e € 142,00 per esborsi.

Così deciso in Taranto, il 26/07/2021

Il Giudice
Raffaele Viglione